

Edizione di giovedì 28 Novembre 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

La sopravvenuta certezza non fa dedurre l'accantonamento

di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl

di Fabio Favino

IMPOSTE INDIRETTE

L'esenzione dei trasferimenti in sede di divorzio o separazione

di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

I soggetti beneficiari dell'art.-bonus

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

Notifica irrituale di un atto: il ruolo del giudice tributario

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

La sopravvenuta certezza non fa dedurre l'accantonamento

di Alessandro Bonuzzi

Gli **accantonamenti a fondi rischi e oneri** rappresentano **componenti negativi** di conto economico contraddistinti da un'alea di **incertezza**, siccome presuppongo **stime e congetture**, nonché necessitano sovente di **aggiornamento** e di **revisione**.

Può però capitare che il fatto o l'accadimento **incerto**, che ha determinato l'esigenza dell'iscrizione del fondo, **diventi certo dopo la chiusura dell'esercizio sociale**, ma comunque **entro la data di approvazione del progetto di bilancio** da sottoporre all'assemblea dei soci e, quindi, prima della stesura definitiva del bilancio stesso.

In questi casi occorre tenere presente che la **sopravvenuta certezza non è idonea a riqualificare la natura della passività da fondo a debito**, poiché quest'ultimo deve considerarsi **sorto nell'esercizio successivo** rispetto a quello di riferimento.

Il redattore del bilancio deve considerare la **cristallizzazione** dell'evento successivo solo ai fini dell'**aggiornamento** della **stima** del **valore** della **passività già esistente** alla chiusura dell'esercizio, atteso che egli deve avere riguardo delle **condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio**. Così si è espresso l'**Oic** nel corso del 2018.

Uno degli esempi che ben fa capire di cosa si sta parlando è quello della **definizione**, dopo la chiusura dell'esercizio, di una **causa legale** in essere alla data di bilancio per un **importo diverso** da quello prevedibile a tale data.

La definizione della causa non determina la riclassificazione della passività da fondo per rischi (cd. **passività potenziale**) a debito, bensì, semmai, **l'aggiornamento** dell'importo dell'accantonamento stanziato divenuto di importo certo entro la data di approvazione del bilancio.

Il trattamento contabile ha ricadute anche sul **piano fiscale**, ai fini della determinazione del reddito d'impresa. È noto infatti il diverso regime che le norme del Tuir destinano ai **componenti negativi** rilevati a fronte di un **debito** piuttosto che in contropartita di un **fondo rischi o oneri**.

I primi sono in linea generale deducibili, mentre i secondi vanno considerati **indeducibili**. La norma che sancisce il mancato riconoscimento fiscale degli accantonamenti è l'[articolo 107, comma 4, Tuir](#), secondo cui **"Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni"** del Tuir dedicate al reddito d'impresa.

Ricadono, dunque, nell'**indeducibilità** anche gli accantonamenti collegati a passività **divenute certe** nell'esistenza, nella data di sopravvenienza o nell'ammontare **dopo la chiusura dell'esercizio ma entro la data di approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori**. In tal senso, peraltro, si è espressa l'**Agenzia delle entrate** in occasione di un *forum* avvenuto nel maggio 2018.

Quindi, tornando all'esempio sopra proposto, la **definizione** della **causa legale** in essere alla data di bilancio, dopo la chiusura dell'esercizio, **non determinando** la **riclassificazione** della passività da fondo a debito, **non** consente di portare in **deduzione** l'accantonamento stanziato a conto economico.

L'accantonamento civilistico, eventualmente **aggiornato** nell'importo, deve essere oggetto di una **apposita variazione in aumento** in sede di dichiarazione dei redditi, nell'ambito del calcolo del reddito d'impresa imponibile. Il componente negativo avrà **riconoscimento fiscale l'anno successivo**, ossia nell'esercizio in cui è **divenuto certo**.

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl

di Fabio Favino

A seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019** ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") e del **D.L. 32/2019** ("Decreto sblocca canteri") è stato modificato l'[**articolo 2477, comma 2, lett. c\), cod. civ.**](#), secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) **devono procedere alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore** al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Il novellato [**articolo 2477, comma 3, cod. civ.**](#) fa cessare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

Rispetto alla precedente formulazione dell'[**articolo 2477 cod. civ.**](#), non sono stati modificati gli obblighi di nomina nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lettera a) e nel caso controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lettera b).

In base all'[**articolo 2477, comma 2, lett. c\)**](#), ante modifica, la nomina dell'organo di controllo o del revisore era obbligatoria se la società, per due esercizi consecutivi, superava due dei limiti indicati dall'[**articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ.**](#):

- totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Inoltre l'obbligo di nomina nella previsione codicistica ante riforma cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non venivano superati.

Una rilevante novità è stata introdotta dall'[**articolo 379, comma 2, D.Lgs. 14/2019**](#), il quale ha modificato l'[**articolo 2477, comma 5, cod. civ.**](#), secondo il quale, se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi

soggetto interessato o **su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

La novità legislativa introdotta è dovuta alla volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo o un revisore, al fine di **rendere operativo l'obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.**

La nuova formulazione dell'[**articolo 2477 cod. civ.**](#) è il risultato di due interventi legislativi: il primo (**D.Lgs. 14/2019**) che ha abbassato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore (2 milioni totale attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) ed il secondo (**D.L. 32/2019**) che ha innalzato i suddetti limiti portandoli a quelli attuali di cui all'[**articolo 2477 comma 2, lett. c\), cod. civ.**](#)

A seguito dell'entrata in vigore del **D.L. 32/2019** del 18.06.2019 (data di conversione), il limite introdotto con il **D.Lgs. 14/2019** è stato quindi **in vigore** nel periodo compreso tra il **16.03.2019** (data di entrata in vigore) e il **17.06.2019**. Per entrambi i provvedimenti, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dettate dall'[**articolo 2477 cod. civ.**](#) si deve fare riferimento ai parametri dimensionali degli **esercizi 2017 e 2018**.

L'**articolo 379, D.Lgs 14/2019** ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi **entro il 16.12.2019**, il termine entro il quale **le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l'atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme** (e non quindi in caso di clausole statutarie recanti un mero rinvio al codice civile).

Entro il prossimo 16.12.2019

- **tutte le società che hanno superato i limiti di cui all'[**articolo 2477 cod. civ.**](#) negli esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore rinviando ai limiti dell'[**articolo 2477 cod. civ.**](#) dovranno convocare l'assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione,**
- **mentre le società i cui statuti prevedono la nomina dell'organo di controllo o del revisore rinviando a parametri diversi da quelli previsti dall'[**articolo 2477 cod. civ.**](#) dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la modifica statutaria (articolo 2480 cod. civ.) e alla nomina dell'organo di controllo o di revisione.**

Gli ultimi interventi legislativi non hanno ancora definito **l'esatta interpretazione dell'[**articolo 2477, comma 1, cod. civ.**](#)**, secondo cui le società possono prevedere nell'atto costitutivo la nomina di un **organo di controllo o di un revisore**.

Una prima lettura potrebbe far propendere per l'alternatività sia degli organi che delle

funzioni (controllo e revisione).

Tale interpretazione non pare condivisibile in quanto **il sistema dei controlli** attuato con il D.Lgs. 6/2003, di riforma del diritto societario, e il D.Lgs. 39/2010, sulla revisione legale dei conti, **prevede una separazione fra l'attività di controllo sulla gestione ed attività di controllo contabile**, al fine di rendere più efficiente il sistema dei controlli, e non una semplice alternanza.

Inoltre è opportuno considerare che, **al socio di Srl è già attribuito un potere di controllo che gli consente di verificare l'operato dell'organo amministrativo**, ragion per cui si propende per una volontà del legislatore di dotare le Srl di un organo di revisione legale dei conti che eserciti tale funzione e nel caso di nomina del collegio sindacale, attribuire allo stesso anche la revisione legale dei conti.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

L'esenzione dei trasferimenti in sede di divorzio o separazione

di Laura Mazzola

Sono esenti dal **pagamento dell'imposta di registro, oltre all'imposta di bollo e a qualsiasi altra tassa**, tutti gli **atti, i documenti e i provvedimenti** relativi al **procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili** dello stesso.

Così l'[**articolo 19 L. 74/1987**](#) assicura la **completa esenzione fiscale** a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti collegati ai procedimenti sia di **divorzio** che di **separazione**.

In particolare, l'esenzione dall'imposta registro, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo si applica a tutti i **trasferimenti eseguiti o programmati dai coniugi** in sede di divorzio o separazione, purché gli **accordi** assunti siano **formalizzati nel provvedimento** e risultino a esso connessi.

Ne deriva che, ad esempio, nel caso in cui i coniugi, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniiale, **non abbiano formalizzato il trasferimento immobiliare nell'accordo omologato** dal tribunale, il **rogito non sarà esente da tributi**.

Diversamente, se i coniugi, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniiale, non abbiano formalizzato il trasferimento immobiliare nell'**accordo omologato** dal tribunale, ma si siano **obbligati ad eseguirlo con successivo atto notarile**, il rogito sarà **esente da tributi**, a condizione che da esso emerga, in maniera chiara e inequivoca, il suo **collegamento con il provvedimento di divorzio o separazione**.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'esenzione è applicabile a **tutti gli accordi di natura patrimoniale, sia riferibili ai coniugi che collegabili a disposizioni negoziali in favore dei figli**.

In tal senso si sono espresse la Corte costituzionale (si vedano le [**sentenze 176/1992**](#), e [**202/2003**](#)) e l'Agenzia delle entrate (si vedano le [**circolari 27/E/2012**](#), par. 2.1, e [**18/E/2013**](#), paragrafo 1.15), affermando che gli **accordi stipulati dai coniugi in favore dei figli**, ai fini della gestione della crisi matrimoniiale, “*oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale*”.

Al fine di garantire la certezza del diritto, occorre, pena l'inapplicabilità dell'esenzione, che **il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente** che **l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli**, contenuto nello stesso, sia **elemento funzionale e indispensabile** per la risoluzione della crisi coniugale.

Sotto il profilo soggettivo, l'esenzione è applicabile sia agli **atti eseguiti all'interno della famiglia** sia agli **atti eseguiti nei confronti di terzi**.

In particolare, la Suprema Corte, con l'[**ordinanza 7966/2019**](#), ha precisato che la **vendita di un immobile a terzi**, prima del compimento del quinquennio, **in adempimento degli obblighi derivanti da un accordo di separazione, non comporta la decadenza delle agevolazioni "prima casa"**.

Infatti, attesa la *ratio* dell'[**articolo 19**](#) citato, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi matrimoniale, un **recupero di imposta**, in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla "prima casa", significherebbe sostanzialmente imporre una **nuova imposta** su di un trasferimento avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi, violando la *ratio* della disposizione.

Inoltre, l'atto stipulato dai coniugi, in sede di separazione, che prevede la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, rientra nella **negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi** e trova la propria causa nello "**spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale**, dei rapporti patrimoniali dei coniugi, sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale" ([**Corte di cassazione, sentenza n. 16909/2015**](#)).

Si evidenzia, infine, che l'Agenzia delle entrate può procedere all'intimazione delle imposte e dei tributi dovuti se dimostra che l'accordo tra i coniugi ha **finalità meramente elusive**.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

I soggetti beneficiari dell'art-bonus

di Luca Mambrin

L'[articolo 1 D.L. 83/2014](#) ha istituito un **credito d'imposta** ai soggetti che effettuano **erogazioni liberali a sostegno della cultura**, detto "**art - bonus**"; il credito d'imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato **a regime dalla L. 208/2015** e spetta nella misura del **65%** delle somme erogate.

L'agevolazione può essere fruita da tutti i **soggetti, persone fisiche e persone giuridiche**, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le **erogazioni liberali in danaro** (sono escluse le erogazioni in natura) effettuate:

- a sostegno di interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**;
- a sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali come definiti dall'[articolo 101](#) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al **D.Lgs. 42/2004**);
- a sostegno delle **fondazioni lirico - sinfoniche**, dei **teatri di tradizione**, delle **istituzioni concertistico - orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza** e dei **circuiti di distribuzione**;
- per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento** di quelle **esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il **D.L. 189/2016** ha esteso il **credito d'imposta** anche per le **erogazioni liberali effettuate** a decorrere **dal 19 ottobre 2016**:

- a favore del **Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui [all'articolo 9 D.Lgs. 42/2004](#);
- per il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure** e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Come previsto dal **comma 2 dell'articolo 1 D.L. 83/2014** il credito d'imposta è riconosciuto anche qualora le **erogazioni liberali** in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici **siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.**

Con riferimento specifico al requisito dell"**appartenenza pubblica**" degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito nella [risoluzione 136/E/2017](#), tale requisito si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di **altre caratteristiche** del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo ciò accade quando l'istituto:

- è **costituito per iniziativa di soggetti pubblici** e mantiene una **maggioranza pubblica** dei soci e partecipanti;
- è **finanziato esclusivamente con risorse pubbliche**;
- **gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica**, conferito in uso al soggetto medesimo;
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli **obblighi di trasparenza** o il **rispetto della normativa in materia di appalti pubblici**;
- è **sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione**.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, anche che gli istituti della cultura aventi **personalità giuridica di diritto privato**, ad esempio, perché costituiti **in forma di fondazione**, hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e **possono perciò ricevere erogazioni liberali**, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell'appartenenza pubblica delle collezioni.

Inoltre la concreta detraibilità dell'erogazione è condizionata al rispetto **dell'iter previsto** e disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del **3 ottobre 2002** e dalle indicazioni fornite dallo stesso Ministero attraverso la [circolare n. 222 dell'11 giugno 2012](#).

L'iter procedimentale delle erogazioni in esame prevede in sostanza che:

- il beneficiario debba presentare alla Soprintendenza territorialmente competente **la convenzione stipulata con l'erogatore**, unitamente al **preventivo di spesa corredato** dal progetto/evento con l'indicazione delle fonti di finanziamento (nelle quali rientrano anche le suddette liberalità) e i tempi di attuazione dell'iniziativa;
- il **riconoscimento del valore culturale dell'evento** si esprime di volta in volta attraverso **la concessione dell'autorizzazione ad intraprendere l'iniziativa culturale in oggetto** da parte della Soprintendenza territorialmente competente;
- è necessario che **l'erogatore faccia esplicito riferimento nella causale del bonifico alla finalità o attività autorizzata dalla Soprintendenza** e per la quale la somma è stata elargita.

Sulla base di tali considerazioni nella recente [risposta all'interpello n. 465 del 04.11.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione ex [articolo 15, co. 1, lett. h\), del Tuir](#) spetti anche per le erogazioni liberali a favore di istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato in quanto costituiti, ad esempio, in forma di Fondazione (nel caso di specie Fondazione che gestisce un museo di proprietà del Comune), in quanto tali Istituti, avendo natura sostanzialmente pubblicistica, possono ricevere erogazioni liberali agevolabili, ferma restando la condizione dell'appartenenza pubblica delle collezioni.

Il credito d'imposta viene riconosciuto per le erogazioni effettuate entro **specifici limiti** diversi a seconda della tipologia di contribuente, in particolare:

- **entro il 15% del reddito imponibile** se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche (residenti e non residenti)** nel territorio dello Stato, a condizione che **non svolgano attività d'impresa** e dagli enti che **non svolgono attività d'impresa** (enti non commerciali, residenti e non residenti), mentre, nel caso di **società semplici**, il credito di imposta spetta ai **singoli soci** nella stessa proporzione prevista nell'[articolo 5 Tuir](#) ai fini della imputazione del reddito;
- **entro il 5 per mille dei ricavi** per i **titolari di reddito d'impresa**. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all'[articolo 85 e 57 Tuir](#).

Per usufruire del bonus è necessario che **l'erogazione liberale in denaro** venga effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- **banca;**
- **ufficio postale;**
- **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

Non è possibile beneficiare del credito d'imposta nel caso di utilizzo di metodi di pagamento diversi dai precedenti (ad esempio in contanti); è necessario poi conservare la documentazione attestante il versamento effettuato.

Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Notifica irrituale di un atto: il ruolo del giudice tributario

di Luigi Ferrajoli

La **notificazione** è uno strumento utilizzato dal diritto sostanziale e da quello processuale per portare **l'oggetto di essa a legale conoscenza di un altro soggetto**. Non solo. La notifica è un **atto fondamentale** per l'instaurazione del contraddittorio e al conseguente esercizio del diritto di difesa.

Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 26940 del 22.10.2019](#) ha chiarito che nel caso in cui il Giudice adito **rilevi un'insanabile invalidità** nella notificazione di un atto, non deve solo dichiarare **l'annullamento della notifica**, ma ha anche l'obbligo di **valutare la validità o meno dell'atto notificato**.

Nel caso di specie, il **contribuente impugnava l'avviso** di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud al medesimo, in relazione alle cartelle esattoriali inerenti le imposte Iva e Irpef relative agli anni 2008 e 2009; la **CTR competente respingeva** il ricorso proposto dal contribuente in quanto tardivo.

La CTR per la Campania in Napoli, **in parziale riforma della sentenza** emessa dal giudice di prime cure, **annullava l'avviso di iscrizione ipotecaria e respingeva le domande risarcitorie proposte dal contribuente**, ritenendo di non avere giurisdizione sul punto e in ogni caso considerando tali richieste tardive, essendo state presentate per la prima volta in sede di appello.

Nello specifico la CTR competente aveva rilevato:

1. che **il ricorso introduttivo era stato proposto tempestivamente**, in quanto dalla copia depositata nel procedimento di primo grado, benché incompleta, era possibile ricavarne la data della notificazione, così come dalla certificazione di Poste Italiane spa prodotta nel giudizio di appello da parte dell'appellante;
2. che **il preavviso di iscrizione ipotecaria** doveva necessariamente **essere annullato**, essendo le due cartelle esattoriali, che ne costituiscono il presupposto, **state notificate in modo irrituale** (l'atto notificato era stato consegnato a persona diversa dal destinatario e, pertanto, era necessario per la sua validità l'invio della **successiva raccomandata al ricevente**, contenente l'avviso dell'avvenuta consegna così come previsto dalla legge).

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi, la violazione del procedimento per omessa pronuncia e

violazione dell'[articolo 112 c.p.c.](#), deducendo appunto che la sentenza di **secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate**, in quanto decorsi i termini decadenziali.

Equitalia ha resistito in tale sede e, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale.

La Suprema Corte **ha accolto il ricorso proposto dal contribuente**, ritenendo fondato il primo motivo proposto dal medesimo.

Sul punto la Corte ha precisato **che la sentenza emessa dalla CTR era priva delle conclusioni formulate dalle parti sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo**.

Dal riscontro diretto degli atti, cui la Corte è legittimata dalla deduzione di un *error in procedendo*, la stessa ha evinto che il **contribuente nel ricorso di primo grado aveva chiesto sia l'annullamento delle cartelle di pagamento che quello della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria**.

La Commissione Provinciale si era limitata a dare una pronuncia nel rito, considerando appunto il ricorso tardivo.

In sede di impugnazione il contribuente aveva riproposto la domanda, ma la CTR adita, anche in questo caso, non prendeva alcuna posizione sulla questione dell'integrazione del contraddittorio, ma si limitava a rilevare l'irritualità della notificazione dei due avvisi, senza trarre da tale circostanza alcuna conseguenza sul tema della loro validità.

Infatti nel caso *de quo* la CTR **ha annullato le sole relate di notifica dei due avvisi**.

Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: “*un tale provvedimento, tuttavia, appare del tutto eccentrico rispetto alla tipologia di provvedimenti adottabili dal giudice tributario. Invero la notificazione non è una domanda, ma uno strumento utilizzato per portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto*. Ne deriva che **ogni vizio del procedimento di notificazione, se non sanabile, incide sul relativo atto che ne costituiva l'oggetto, minandone la validità**. Ne consegue che il giudice che rilevi un'insanabile invalidità nella notificazione **di un atto che costruisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando non può limitarsi ad annullare la notificazione dell'atto, ma deve immancabilmente stabilire la validità o meno dell'atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidità della sua notificazione**”.

Alla luce di ciò, la Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dal contribuente, **ha cassato** la sentenza limitatamente ai motivi accolti rinviando le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, anche per decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

OneDay Master


IL GIUDIZIO TRIBUTARIO: REDAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI DI PRIMO E SECONDO GRADO E GESTIONE DELLA FASE CAUTELARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Crisi

Jared Diamond

Einaudi

Prezzo – 30,00

Pagine – 488

Con i suoi precedenti *bestseller*, Armi, acciaio e malattie e Collasso, Jared Diamond ha mutato il nostro modo di comprendere ciò che fa nascere e morire le civiltà. In questo libro conclusivo della monumentale trilogia, Diamond descrive come le nazioni siano riuscite a riprendersi dalle crisi utilizzando processi di trasformazione «selettivi» – un'efficace strategia di adattamento più comunemente associata ai traumi personali. Attraverso un'analisi comparativa, l'autore dimostra in che modo, nel recente passato, sette nazioni (Finlandia, Giappone, Cile, Indonesia, Germania, Australia e Stati Uniti) siano sopravvissute a sconvolgimenti epocali – dall'arrivo del commodoro Perry in Giappone all'invasione sovietica della Finlandia, dalla Germania del secondo dopoguerra al regime cileno di Pinochet – facendo ricorso a un processo di dolorosa autoanalisi e di adeguamento alla nuova realtà. Allo stesso tempo, volgendo lo sguardo al futuro, Diamond cerca di capire se il nostro mondo stia sperperando i vantaggi acquisiti, imboccando le vie del conflitto politico e del declino. E infine: quali lezioni possiamo ancora imparare dal passato per affrontare con successo le crisi di oggi, come i cambiamenti climatici, le disuguaglianze e le polarizzazioni sociali? Aggiungendo la dimensione psicologica alla formidabile comprensione della storia, della geografia, dell'economia e dell'antropologia tipica di tutto il lavoro di Diamond, Crisi ci fa intendere di quali strumenti le nazioni e gli individui debbano dotarsi per diventare più

resilienti e consapevoli.



Chi ha paura di Giovanni Paolo II?

Giacomo Galeazzi e Gian Franco Svidercoschi

Rubbettino

Prezzo – 15,00

Pagine – 132

Chi ha paura di Giovanni Paolo II? E perché c'è ancora, fuori e soprattutto dentro la Chiesa, chi rifiuta l'eredità di questo Papa che ha cambiato la storia della Chiesa e del mondo? Trent'anni fa ci fu la caduta del Muro, una vicenda nella quale il Papa polacco – il primo Papa non italiano dopo quasi cinque secoli – ebbe un ruolo decisivo. E non solo. La sua azione, grazie anche ai numerosi viaggi, fu determinante per il ritorno di molti Paesi latino-americani alla democrazia, per ridare voce e dignità ai popoli del Sud. E spesso, nei momenti di crisi dell'umanità, con i grandi della terra pavidi e silenziosi, fu soltanto lui, Wojtyla, a parlare, a intervenire, a denunciare. Soltanto lui a testimoniare la speranza in un futuro che poteva essere diverso. “Tutto può cambiare”, ripeteva. E allora, come si fa a dimenticare un Papa così? Chi ha paura del progetto geopolitico che questo Papa aveva disegnato per un mondo più giusto, più pacifico? E dove, naturalmente, non ci sarebbe stato posto per potenze dominanti, né per populismi e sovranismi? È stato il Papa che ha realizzato concretamente diversi documenti conciliari: la centralità del popolo di Dio, la libertà religiosa e i diritti umani, i rapporti con l'ebraismo e con l'islam. Il Papa che ha creato le Giornate mondiali della gioventù E allora, come si fa a dimenticare un Papa così? Chi ha paura di quel “modello” di Chiesa che Giovanni Paolo II aveva proposto? Questo libro vuole essere un invito a riscoprire l'eredità del pontificato di Wojtyla, ripercorrendone i tratti salienti. E a far sbocciare questa eredità in una rigogliosa primavera per la missione della Chiesa.



C'era una volta la DDR


Anna Funder

Feltrinelli

Prezzo – 9,50

Pagine – 272

Fonti ufficiose affermano che in Germania dell'Est gli informatori al servizio della Stasi, la potente polizia segreta, fossero una persona ogni sei abitanti. Orwell stesso non avrebbe potuto immaginare niente di più perfetto del funzionamento del controllo sociale nella Germania dell'Est. Questo resoconto, scritto con una forte tonalità narrativa, ci riporta nel pieno del ricordo della quotidianità di uno stato che non c'è più. Anna Funder ci riconduce con abilità nel maelstrom di quell'esperienza, ascoltando sia ex funzionari governativi e informatori, sia persone che hanno avuto la vita spezzata da una repressione molte volte immotivata, per comporre un libro importante, umanamente e politicamente. Un libro che non si dimentica più. A trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, il libro che meglio ha saputo raccontare il regime e la vita quotidiana nella Germania dell'Est.



Boccaccio

Marco Santagata

Mondadori

Prezzo – 24,00

Pagine – 456

Letterato curioso, sempre alla ricerca del nuovo, Giovanni Boccaccio «nel corso della sua vita è stato attratto dai più disparati ambiti del sapere e, come scrittore, ha sperimentato un gran numero di generi letterari; è stato uomo di corte, mercante, amministratore del Comune; si è adoperato a diffondere la letteratura in volgare ed è stato parte attiva di elitari circoli umanistici. A tanta apertura e disponibilità si accompagna una straordinaria capacità di recepire, assorbire, introiettare: anche grazie a questa disposizione innata è diventato il più polivalente e sperimentale scrittore del suo secolo». Un genio multiforme dietro al quale, tuttavia, si cela un'inaspettata fragilità, come uomo e letterato: «Boccaccio accoglie, ma anche si adegua; si modella sugli ambienti circostanti, ridisegna il suo profilo intellettuale sulle aspettative altrui, o almeno, su quelle che lui ritiene tali». Dopo il successo dei volumi dedicati a Dante e Petrarca, Marco Santagata torna a parlare dell'ultima delle tre corone fiorentine, offrendo ai lettori un libro nuovo nel panorama editoriale relativo a Boccaccio, innovativo sia sul piano fattuale sia sull'interpretazione e la cronologia degli scritti. All'analisi critica delle singole opere, Santagata predilige, infatti, un discorso unitario che tiene insieme storia politica e sociale, panorama culturale e biografia. Dall'infanzia tra Certaldo e Firenze al trasferimento a Napoli, dagli studi di diritto alla nascita del romanziere, dall'incontro con Petrarca e l'umanesimo fino alla vecchiaia, il racconto appassionato delle vicende biografiche di Boccaccio e insieme della sua carriera di scrittore e di intellettuale.



La straniera

Stefan Hertmans

Marsilio

Prezzo – 18,00

Pagine – 336

A Monieux, nota in un lontano passato per non aver mai negato ospitalità a viandanti e fuggiaschi, da secoli si racconta di un orribile pogrom e di un tesoro nascosto. È qui, tra le montagne della Provenza, che Stefan Hertmans comincia un emozionante viaggio nel tempo, percorrendo la Francia dei crociati, dalla Normandia a Marsiglia, per poi toccare Genova e spingersi a sud, verso la Sicilia e, al di là del mare, l'Egitto. Instancabile, cammina sulle tracce di una nobildonna normanna che a quell'eccidio riuscì a sopravvivere, una giovane dalla volontà di ferro che lui, per anni, ha cercato e inseguito, rincorrendone la storia. Chi era questa donna? Perché scappava? Alla fine dell'Undicesimo secolo, la bella Vigdis Adelais, con i suoi riccioli biondi e gli occhi blu ereditati dagli antenati vichinghi, si innamorò di David, studente alla yeshivah di Rouen e figlio di un potente rabbino. Il suo amore proibito le costò l'esilio e più di mille chilometri di fuga, braccata dagli uomini del padre e dai crociati che, numerosi, partivano alla volta di Gerusalemme, seminando morte e distruzione. È l'inizio di un racconto appassionante e di una grandiosa ricostruzione letteraria del Medioevo. Basata su fatti e documenti, la storia di Vigdis, che per amore diventò Hamoutal e voltò le spalle alla propria fortuna, al buon nome e al futuro, trascina il lettore in un mondo di passione e violenza, dove le strade rimbombano di urla, nenie ed echi di tamburo, e nel caos brillano i colori della vita quotidiana dell'epoca. Storia epica e ritratto di una donna di sconvolgente modernità, La straniera è anche un romanzo sull'identità e su una condizione che si ripete nei secoli: quella del rifugiato.